

LICENZIAMENTO: nella PA è legittimo anche se il "patteggiamento" non riguarda il rapporto di lavoro

SENTENZA N. 28/2016 DEL 16.3.2016 DEL TRIBUNALE DI VERBANIA

Giampaolo Leonetti, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una dipendente pubblica, che aveva il compito di assistere presso il domicilio persone bisognose con funzioni di aiuto per quanto riguarda l'igiene personale e la vita di relazione, si appropriava indebitamente, nella qualità di amministratrice di un istituto scolastico, di una consistente somma di proprietà dello stesso istituto scolastico.

Il Tribunale di Verbania applicava quindi nei suoi confronti la pena, patteggiata ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, di otto mesi di reclusione.

L'ente pubblico, informato del patteggiamento, valutato gli accadimenti che l'avevano generato, le circostanze attenuanti e la ricaduta sul rapporto di lavoro, disponeva il licenziamento della predetta dipendente per "condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente la prosecuzione per la sua specifica gravità".

La suddetta ex dipendente impugnava quindi il suo licenziamento avanti il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sostenendo, tra l'altro, che il licenziamento irrogato era da ritenersi illegittimo, evidenziando la differenza intercorrente tra "condanna" e "sentenza di patteggiamento".

Il Tribunale di Verbania osservava che le disposizioni contrattuali che prevedono la possibilità per il datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro nell'ipotesi di condanna passato in giudicato per una condotta estranea all'attività lavorativa pone il problema di verificare la possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. alla sentenza di condanna, considerato che l'art. 445 c.p.p. stabilisce espressamente che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi e non è quindi idonea ad esplicare l'efficacia di giudicato tipica della sentenza penale di condanna ai sensi dell'art. 654 c.p.p.

Ciò premesso il Tribunale di Verbania precisa che, sul tema, si sono nel tempo succeduti in giurisprudenza diversi orientamenti: un primo indirizzo ha risolto la questione negando alla radice la rilevanza della sentenza di patteggiamento, non riconoscendo a quest'ultima efficacia probatoria.

Negli ultimi anni, però, tale indirizzo è stato ampiamente superato da un orientamento che di fatto capovolge sostanzialmente la posizione iniziale, risolvendo in senso affermativo la questione relativa alla possibilità di considerare la sentenza di patteggiamento quale sentenza di condanna ai fini dell'applicazione della normativa contrattuale sui licenziamenti, ritenendo l'equiparazione possibile sulla base della circostanza che l'accordo sottostante il patteggiamento implica una rinuncia dell'imputato a contestare la propria responsabilità.



Il Tribunale di Verbania, allineandosi a quest'ultimo orientamento giurisprudenziale e rilevando che i fatti ascritti alla ricorrente siano dotati di una gravità e di una specificità tali da far ritenere l'inidoneità della lavoratrice allo svolgimento delle proprie mansioni, ha quindi respinto il ricorso suindicato e confermato il licenziamento irrogatole.